

Nel rispetto di quanto prescritto, specificamente, dal comma 4 dell'art. 35 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. e dall'art. 2556 cod. civ., nel caso in cui abbia a verificarsi una delle ipotesi previste nel primo comma del citato articolo, e ne sia stata data comunicazione tempestiva alla stazione appaltante, l'Amministrazione, in assenza di specifici motivi contrari, non può esimersi di dare luogo ad apposito sub-procedimento, inteso a valutare la posizione del soggetto che aspira a subentrare nella posizione dell'operatore che ha originariamente partecipato alla gara, anche nel caso in cui il subentro avvenga nella fase anteriore alla aggiudicazione. Pertanto l'aggiudicazione all'impresa cessionaria, che non ha partecipato alla gara, in assenza di un divieto espresso, può anche avvenire una volta che il procedimento si è concluso con la partecipazione della società incorporata, mancando soltanto la formalità dell'aggiudicazione, purché a seguito di apposito subprocedimento di valutazione del possesso dei requisiti.